

N. R.G. 19496/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **19496/2016** promosso da:

ALBERTO BOGHI (C.F. BGHLRT40B22B639N) con gli avv.ti Luigi Carlo Ubertazzi, Benedetta Ubertazzi e Arnaldo Martinengo Villagana Ragazzoni

RICORRENTE

contro

SIDERURGICA FERRO BULLONI S.P.A. (S.F.B.) (C.F. 00223970138) con gli avv.ti Pierluigi Tirale e Maria Valente

RESISTENTE

Il Giudice dott. Raffaele Del Porto,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il giudice designato, sciogliendo la riserva che precede nel procedimento iscritto al n. 19496-1/2016 R.G.), osserva quanto segue.

1. Il ricorso cautelare proposto in corso di causa dall'attore Alberto Boghi va respinto in presenza di clausola compromissoria che preclude a questo giudice la pronuncia sulla relativa istanza.
2. L'art. 31 dello statuto sociale stabilisce che "qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto ...".

La clausola prevede la obbligatorietà della competenza arbitrale ("dovrà essere risolta"), che non può quindi ritenersi meramente facoltativa, e comprende, all'evidenza, la presente lite nel suo ambito soggettivo e oggettivo.

- 2.1. Appare indubbia la natura disponibile dei diritti oggetto di contesa, lamentando l'attore la violazione di norme relative a: i) procedimento di scissione; ii) convocazione dell'assemblea; iii) diritti (essenzialmente di recesso) del socio; norme poste tutte a esclusiva tutela di interessi di portata meramente individuale (sull'area delle controversie societarie suscettibili di compromesso si



vedano, fra le altre, Cass. 17283/2015, 16265/2013 e 15890/2012, quest'ultima richiamata dalla difesa della resistente, che anzi espressamente restringe l'area della non compromettibilità delle liti in materia societaria alle sole nullità insanabili, le uniche idonee a determinare l'assoluta indisponibilità del diritto).

2.2. L'art. 2378, 3° comma, c.c. stabilisce il necessario collegamento fra la pendenza del giudizio di merito e la possibilità di formulare l'istanza cautelare di sospensione e l'art. 35, 5° comma, d.lgs. 5/2003 affida (eccezionalmente) agli arbitri il potere di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare in presenza di clausola compromissoria che ricomprenda nel suo ambito l'impugnazione della stessa.

Ne deriva l'incompetenza di questo giudice a decidere sull'istanza cautelare anche in pendenza della causa di merito avanti a sé, senza che possa deporre in senso contrario il disposto dell'art. 669-quater, 1° comma, c.p.c..

2.3. Le difese della resistente sono chiaramente dirette a contestare la competenza cautelare del giudice ordinario quale conseguenza della sua incompetenza a conoscere del giudizio di merito e, rispetto a tale giudizio, non è ancora scaduto il termine per la tempestiva costituzione di parte convenuta.

Va perciò disattesa la contro-eccezione formulata dal ricorrente sul punto.

3. Vanno anche disattese le istanze di “rinvio alle Corti UE e Cost.” formulate sempre da parte ricorrente.

3.1. L'attore ha difatti scelto di adire il giudice ordinario e di chiedere in via cautelare, nell'ambito del relativo giudizio, la sospensione dell'esecuzione della deliberazione.

Resta perciò estraneo al presente giudizio il tema (pur diffusamente trattato dal ricorrente) della possibilità di adire comunque il giudice, in casi di eccezionale urgenza, per ottenere il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione della delibera in tempi assai brevi, incompatibili con la tempistica di insediamento dell'organo arbitrale (anche l'orientamento che ammette tale possibilità di accesso al giudice pretende difatti, in ogni caso, la preventiva introduzione del procedimento arbitrale – mediante notificazione, quantomeno, di quella notificazione alla controparte della “domanda di accesso all'arbitrato” che è richiesta dalla



giurisprudenza di legittimità per l'instaurazione, e la conseguente pendenza, del procedimento arbitrale: su tale ultimo aspetto, Cass. 5457/2003).

3.2. Anche in presenza di clausola compromissoria che affidi agli arbitri le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari, appare infine indubbia l' idoneità del sistema ad assicurare un'adeguata tutela dei diritti del socio anche in sede cautelare (anche alla luce delle considerazioni appena svolte, sub 3.1.); di qui la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente (la scelta, preventivamente operata dalle parti, di affidare agli arbitri la decisione delle controversie in esame comporta d'altronde la chiara consapevolezza in ordine alla natura della tutela cautelare concretamente disponibile ex art. 35, 5° comma, d.lgs. 5/2003).

4. Il ricorso va perciò rigettato, restando precluso l'esame di ogni questione di merito; nulla per le spese, trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa.

Si comunichi.

Brescia 12.1.2017.

Il giudice
dott. Raffaele Del Porto

